

## RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

considerato che:

il Comune di Campione d'Italia ha, fra gli iscritti nei registri anagrafici, sezione Aire (Anagrafe italiani residenti estero) cittadini che lavorano nel (e per il) comune di Campione ma risiedono nei comuni limitrofi della Confederazione svizzera in quanto l'assoluta limitatezza del territorio comunale, con conseguente penuria di abitazioni, ha impedito loro il reperimento *in loco* di idonea abitazione;

ciò è tanto vero che tale anomala situazione è stata riconosciuta e fatta oggetto di intervento nell'accordo che il comune di Campione (autorizzato dal ministero degli affari esteri) ha stipulato e sottoscritto con il Cantone del Ticino in virtù del quale il Cantone stesso si è addossato l'onere di concedere un certo numero di dimore a cittadini campionesi che non riuscivano (o non riescono) a trovare sistemazione abitativa nel territorio comunale;

nel 1979 il ministero delle finanze, con apposita circolare ministeriale del 10 maggio 1979, n. 15/3020, intervenne per esplicitare il disposto dell'articolo 18 della legge del 1978, prevedendo di « adeguare, sotto il profilo della perequazione e della capacità contributiva, l'imposizione sui redditi delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel Comune di Campione d'Italia a quella degli altri contribuenti »;

successivamente l'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ha previsto che « ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, sono computati in lire italiane, in deroga alle

disposizioni dell'articolo 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, di concerto con il ministero delle finanze, tenuto conto del tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera;

al paragrafo 3 del succitato articolo 132 si prevede, inoltre, che « L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia può essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune »;

la *ratio* della specifica normativa tende a consentire un trattamento fiscale perequato a cittadini italiani che operano e guadagnano in un contesto - Campione d'Italia - caratterizzato dal franco svizzero e dalla connessa economia;

ciò a maggiore ragione si adatta ai cittadini italiani iscritti all'Aire di Campione d'Italia proprio perché vivono nei limitrofi comuni svizzeri, risiedono cioè in realtà territoriali in cui il costo della vita è chiaramente espresso in franchi svizzeri ed è dunque legato alla moneta svizzera;

impegna il Governo

a verificare le modalità attraverso le quali garantire ai cittadini iscritti all'Aire di Campione d'Italia parità di trattamento fiscale a parità di condizione reddituale.

(7-00627) « Viale, Taborelli, Conte, Volontè, Contente, Butti ».

La IV Commissione,

premessi che:

in seguito all'entrata in vigore delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, risulta che alcuni capi dei corpi militari hanno perso la qualifica di vertice di corpo e di ispettore di servizio per essere posti alle dipendenze dell'ispet-

tore logistico, in seguito all'unificazione dei corpi di commissariato, sussistenza e amministrazione;

tale unificazione ha ridotto le possibilità di raggiungimento del grado di vertice nonostante i meriti dei corpi interessati conseguiti tanto in tempo di pace quanto in tempo di guerra;

la recente istituzione dell'indennità di posizione prevede aumenti percentuali in relazione agli incarichi ricoperti dagli ufficiali generali a due e tre stelle;

per i capi dei corpi sembra che sia in corso di individuazione un aumento del 15 per cento, in modo da porli a livello dei capi reparto o, comunque, dei generali a due stelle senza specifici incarichi;

la successiva fascia del 25 per cento è attribuita, tra gli altri, agli ufficiali generali a due stelle titolari di direzione generale ed al vice comandante dell'arma dei carabinieri, il quale, non solo riveste lo stesso grado dei capi dei corpi, ma, in considerazione dell'alta carica, come questi

viene promosso al grado di generale a tre stelle il giorno prima del collocamento in ausiliaria e si fregia della terza « stella rossa » indicante la carica (cosa che potrebbe essere adottata anche per i capi dei corpi, in modo da distinguerli dai pari grado nei rispettivi ruoli);

impegna il Governo:

a inquadrare il trattamento economico aggiuntivo dei capi dei corpi interessati nella prevista fascia di aumento del 25 per cento piuttosto che in quella del 15 per cento, in modo da rendere omogenee le retribuzioni ai profili delle funzioni connesse alla qualifica in godimento;

ad autorizzare i capi dei corpi a fregiarsi della terza stella rossa di funzione.

(7-00628) « Romano Carratelli, Ruffino, Ortolano, Di Nardo, Lavagnini, Angelici, Albanese, Cola, Ascierio, Molinari, Antonio Rizzo, Tassone ».